

COMUNE DI NARNI
Provincia di Terni

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione dell'Imposta di
Soggiorno**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	4
Articolo 4 – Istituzione e misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 7 – Obblighi tributari	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 9 – Sanzioni.....	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11 – Rimborsi	8
Articolo 12 – Contenzioso.....	8
Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno	8
Articolo 14 – Osservatorio permanente.....	8
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Narni, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a beneficio delle strutture ricettive, oltre a quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e per i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Narni.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Narni, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n° 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n° 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, è facoltà del servizio Turismo del Comune di Narni di redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio.
Tale piano verrà predisposto in accordo con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio comunale. Con le stesse, verrà condiviso il consuntivo annuale degli introiti e delle spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento.
Dette organizzazioni si costituiranno, insieme all'Amministrazione, in Osservatorio permanente come da successivo art. 13.

Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Narni che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari – d'ora in avanti denominati anche "gestore/i della struttura ricettiva" - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del Decreto Legge n° 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n° 96 del 21 giugno 2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del Decreto Legge n° 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n° 96 del 21 giugno 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Narni.
4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Narni del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da un minimo di € 0,50 ad un massimo di 5 € per persona e per pernottamento, fino a un massimo di quattro pernottamenti mensili nella stessa struttura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Narni comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n° 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni e i loro accompagnatori, per un massimo di due persone;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - d) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale e nei territori confinanti;
 - f) gli studenti frequentanti le scuole del Comune di Narni e dei territori immediatamente limitrofi;
 - g) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici – 1 accompagnatore ogni 20 membri del gruppo;
 - h) gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o

per finalità di soccorso umanitario, oltre ai volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o per finalità di soccorso umanitario;

2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta:
 - a) per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 partecipanti. Ai fini della presente riduzione, per *gruppo organizzato* si intende un gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;
 - b) per coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, previa presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata con l'azienda o istituzione datrice di lavoro;
 - c) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day hospital, nel rispetto delle norme sulla privacy. Tale comunicazione dovrà contenere anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
6. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva dell'attestazione di iscrizione all'Università con sede nel territorio comunale per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva dell'attestazione di iscrizione alle scuole del territorio comunale (o di quelli immediatamente limitrofi) per l'anno scolastico in corso, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento al Comune di Narni.
2. Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante modello F24;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Narni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n° 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.
6. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Narni.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000,. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n° 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Narni. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Narni.

Articolo 14 – Osservatorio permanente

1. Dovrà essere istituito, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio. Tale Osservatorio ha tra i propri compiti, oltre la discussione del piano di investimento ed utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, quello di formulare, in corso d'anno, eventuali proposte correttive rispetto al piano di investimento predetto.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale di Narni contestualmente alla proposta di Deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Narni.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n° 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n° 296, l'art. 4

della Legge 21 giugno 2017 n° 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Narni.